

Il regolamento sotto riportato risale alla costituzione del Dipartimento, avvenuta nel 1984. Il regolamento è attualmente valido limitatamente ai punti non in contrasto con l'attuale Statuto. E' previsto nel prossimo futuro un adeguamento del regolamento, successivamente all'approvazione del nuovo Statuto dell'Ateneo di Palermo.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA - REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I: FUNZIONI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 - Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica è l'unità operativa, dotata di autonomia finanziaria ed amministrativa nei limiti di legge, che promuove e coordina nell'ambito dell'Università di Palermo la ricerca nell'area dei fenomeni elettrici e delle loro applicazioni all'Ingegneria. I settori disciplinari ad esso pertinenti sono, alla data della sua costituzione, i seguenti:

- Alte tensioni
- Bioingegneria
- Circuiti, componenti e tecnologie elettroniche
- Elettromagnetismo
- Elettronica quantistica
- Impianti elettrici
- Macchine elettriche
- Misure elettriche
- Telecomunicazioni e teoria dell'informazione

Il precedente elenco di settori potrà essere modificato con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Il Dipartimento concorre con la Facoltà di Ingegneria e relativi Corsi o Indirizzi di Laurea, all'espletamento delle attività didattiche volte al conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dallo Statuto della Facoltà, fornendo a tal fine gli insegnamenti delle discipline di cui all'Allegato 1; collabora inoltre con le Scuole di specializzazione, Scuole dirette a fini speciali e Corsi di perfezionamento, ove siano richieste le competenze specifiche del Dipartimento.

Il Dipartimento fornisce alla Facoltà di Ingegneria il supporto didattico e scientifico per l'espletamento dei Corsi di Dottorato di cui all'Allegato 2; inoltre il Dipartimento potrà gestire, autonomamente o nell'ambito di Consorzi, altri Corsi di dottorato di ricerca. E' prevista inoltre la collaborazione di docenti del Dipartimento ad altri Corsi di dottorato ove si manifesti l'esigenza di loro apporti specifici.

Art. 2 - Afferiscono al Dipartimento, su opzione, i professori ufficiali (fuori ruolo, ordinari, straordinari, associati, incaricati ed a contratto), gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i ricercatori e gli aventi titolo a partecipare al giudizio di idoneità per il ruolo di ricercatore (art. 58 del D.P.R. 382/80) i quali operino nei settori di ricerca indicati nel precedente art. 1.

Durante il periodo di sperimentazione è ammesso il cambiamento di opzione all'inizio di ciascun anno accademico; la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente alla Commissione di Ateneo per l'approvazione, dandone contestuale comunicazione al Dipartimento.

Ultimata la fase di sperimentazione, le richieste di nuove adesioni, che devono essere presentate al Dipartimento entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente, andranno

sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento; ed inoltre l'opzione del personale docente e dei ricercatori già afferenti al Dipartimento verso altri Dipartimenti potrà essere esercitata una sola volta per triennio e previa comunicazione al Dipartimento entro il termine suddetto.

Afferisce altresì al Dipartimento il personale amministrativo e bibliotecario, tecnico ed ausiliario ad esso assegnato.

Il Dipartimento terrà un elenco aggiornato di tutto il personale docente, ricercatore e non docente ad esso afferente.

Art. 3 - Ai fini organizzativi il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, caratterizzate da esigenze omogenee di ricerca.

Dette Sezioni non possono avere autonomia amministrativa nè organi di governo propri.

La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto su proposta motivata del gruppo di docenti e/o ricercatori interessati. Le successive adesioni alle Sezioni istituite avvengono su richiesta dei docenti e/o ricercatori interessati.

Il collegamento della Sezione con gli organi del Dipartimento è assicurato da un appartenente alla Sezione, a ciò appositamente delegato dalla Sezione stessa, il cui nome è notificato al Direttore del Dipartimento.

Al termine di ogni anno la Sezione deve sottoporre al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e su quelle preventivate per l'anno successivo, sulla base delle quali il Consiglio delibera circa il proseguimento o meno dell'attività della Sezione.

Art. 4 - Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

TITOLO II: CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

A) Composizione

Art. 5 - Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) I professori ufficiali (fuori ruolo, ordinari, straordinari, associati, incaricati ed a contratto) che hanno optato per il Dipartimento;
- b) gli assistenti del ruolo ad esaurimento e gli aventi titolo a concorrere a giudizi di idoneità ad associato per le prime due tornate, che hanno optato per il Dipartimento;
- c) i ricercatori e gli aventi titolo a concorrere ai giudizi di idoneità a ricercatore universitario che hanno optato per il Dipartimento;
- d) una rappresentanza del personale non docente costituita da un terzo per eccesso degli amministrativi (ivi compresi gli addetti alle biblioteche), da un terzo per eccesso dei tecnici (ivi compresi gli addetti alla elaborazione dati) e da un terzo per eccesso degli ausiliari.

La rappresentanza dei non docenti non può superare comunque il 50% del numero dei docenti, degli assistenti e dei ricercatori. Qualora il numero dei rappresentanti, calcolato come sopra indicato, superi detto limite massimo, le percentuali relative vanno proporzionalmente ridotte.

- e) Una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimento, costituita da un allievo per ciascun corso di dottorato.

Il Segretario amministrativo partecipa al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo quando non risulti eletto nella rappresentanza del personale non docente.

La rappresentanza di cui al punto d) ha durata triennale, quella relativa al punto e) ha invece durata annuale. Le relative elezioni, indette dal Direttore, hanno luogo prima del quarantacinquesimo giorno dell'anno accademico con modalità definite nei successivi artt. 6 e 7.

Limitatamente a questioni concernenti l'organizzazione dell'attività didattica, partecipano con voto consultivo al Consiglio, se eletti, n. 6 rappresentanti dei Corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica ed Elettrotecnica, eletti con le modalità definite nel successivo art. 8.

B) Elezione delle rappresentanze

Art. 6 - La Commissione elettorale, composta ai sensi dell'art. 15, rende pubblici, una settimana prima della data delle elezioni, tre elenchi nominativi relativi, rispettivamente, al personale tecnico (compreso quello addetto all'elaborazione dati), amministrativo (compreso quello addetto a servizi di biblioteca) ed ausiliario, precisando, per ciascun elenco, il numero di persone che può entrare a far parte del Consiglio del Dipartimento ed il numero massimo di nomi che può essere votato (pari ad 1/3 per eccesso dei componenti da designare).

La votazione avviene su schede nelle quali sono stati elencati i nomi di tutto il personale non docente della categoria che presta servizio nel Dipartimento. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno la più lunga attività di servizio nell'Università di Palermo. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano di età

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno 1/3 per eccesso degli aventi diritto.

Art. 7 - Ai fini della rappresentanza degli studenti dei corsi di dottorato:

- a) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti dei corsi di dottorato, purché presenti nel Dipartimento;
- b) la commissione elettorale, di cui all'art. 15, rende pubblici, una settimana prima della data delle elezioni, l'elenco degli aventi diritto al voto e le relative procedure.

Art. 8 - Ai fini della rappresentanza degli studenti, che dovrà risultare da regolari elezioni, l'elettorato attivo e passivo e le modalità delle elezioni stesse sono definiti da apposito regolamento emanato dal Rettore.

C) Attribuzioni

Art. 9 - Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni definite dal D.R.P. 382/80. In particolare:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché per lo impiego coordinato delle strutture, del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di Laurea per quanto concerne l'attività didattica ed in conformità a quanto previsto al titolo VI per quanto riguarda il piano delle ricerche del Dipartimento;
- b) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, in ordine alle richieste da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al fine di ottenere finanziamenti, personale non docente (ivi compreso quello amministrativo) e strutture in

- misura idonea a soddisfare sia le esigenze di ricerca che quelle didattiche;
- c) approva il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, in conformità al disposto del titolo VI;
 - d) approva, al termine di ciascun anno accademico, la relazione sulle attività di ricerca e di didattica svolte nel Dipartimento e sui risultati della sperimentazione dipartimentale, da trasmettere alla Commissione di Ateneo;
 - e) tenuto conto del piano di cui al precedente punto c), delibera sulla ripartizione dei fondi disponibili;
 - f) si esprime sulla stipulazione di contratti e convenzioni con Enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e ne definisce le modalità di esecuzione;
 - g) esprime pareri vincolanti circa la creazione e la gestione di Centri per la ricerca interdipartimentale o di centri di servizi interdipartimentali che coinvolgano personale, apparecchiature scientifiche e tecniche, servizi e locali afferenti al Dipartimento e designa i propri rappresentanti nei relativi comitati tecnico-scientifici, ove previsti;
 - h) delibera in merito all'uso ed all'eventuale ristrutturazione dei locali in cui opera il Dipartimento;
 - i) esercita le attribuzioni relative alla gestione finanziario-amministrativa secondo le modalità previste all'art. 17;
 - l) definisce le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche di ciascun ricercatore universitario afferente al Dipartimento e trasmette al Consiglio di Facoltà interessato una relazione circa il lavoro scientifico svolto nel primo triennio da ciascuno di essi, ai fini della conferma;
 - m) concorre annualmente:
 - 1) con i Consigli di Facoltà a coordinare le attività didattiche programmate dai Consigli di Corso di Laurea, nonché dalle Facoltà per i Corsi di perfezionamento;
 - 2) con le Scuole dirette a fini speciali, con le Scuole di specializzazione e con i corsi di dottorato di ricerca al coordinamento delle attività didattiche da ognuno di essi programmate;
 - n) dà pareri motivati, in base alle proprie esigenze di funzionamento ed in relazione alle discipline di cui all'allegato 1, in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti di professori di ruolo, nonché in ordine alle richieste di nuovi posti ed ai trasferimenti dei ricercatori;
 - o) esprime, in seduta straordinaria riservata ai professori aventi diritto, il proprio parere, che sarà immediatamente trasmesso alla Facoltà ed ai CCL dal Direttore del Dipartimento, sulla disponibilità espressa dai professori di ruolo a ricoprire per supplenza un corso di insegnamento che risulti temporaneamente scoperto. Ha facoltà di segnalare, con eventuali osservazioni, la disponibilità dichiarata da professori di ruolo ad assumere un secondo insegnamento oltre a quello di titolarità oppure a svolgere, in sostituzione di quello istituzionale, un corso di insegnamento compreso nel medesimo gruppo concorsuale o in altri riconosciuti affini dal CUN;
 - p) per gli insegnamenti di propria pertinenza, esprime il parere sulle deliberazioni motivate dei CCL, in merito alla designazione di studiosi ed esperti che i CCL propongono alla Facoltà per l'affidamento di corsi integrativi di quelli ufficiali a professori a contratto. Il parere è limitato agli aspetti amministrativi ed organizzativi;
 - q) concorda con la Facoltà, con i CCL e con gli interessati le modalità di svolgimento dell'attività dei professori collocati in aspettativa per motivi di incompatibilità o fuori ruolo per limiti di età;
 - r) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modifica delle discipline in statuto di cui all'allegato 1;

- s) propone i componenti di commissioni o esperti per esigenze varie, a richiesta delle Facoltà o di altri Enti, tenendo conto delle specifiche competenze e della perequazione dei carichi fra i suoi componenti;
- t) provvede a che i professori a contratto partecipino, quali cultori della materia, alla Commissione di esami di profitto per la disciplina ufficiale della quale hanno svolto il corso integrativo;
- u) può richiedere l'abilitazione a tenere corsi di dottorato di ricerca e concorre alla loro organizzazione, mantenendo, a mezzo di propri delegati i collegamenti con le eventuali sedi consorziate;
- v) collabora con i CCL, sulla base delle loro richieste, all'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 382/80, curando la perequazione dei carichi didattici nell'ambito del Dipartimento;
- z) d'accordo con la Facoltà, propone al Rettore la stipula:
 - 1) di contratti di diritto privato a tempo determinato con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza, per l'uso di attrezzature didattico-scientifiche di particolare complessità;
 - 2) di convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie e finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale;
- x) collabora con gli organi di governo dell'Ateneo e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

Per le attribuzioni di cui alla lettera a), quando trattasi di decisioni inerenti alla ricerca, partecipano alle adunanze i professori di ruolo e i ricercatori confermati, nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.

Per le attribuzioni di cui alle lettere n, o, p, q, r, quando trattasi di professori ordinari e straordinari, partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alle medesime categorie; quando trattasi di professori associati, partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di ruolo; quando trattasi di assistenti, anche questi partecipano alle sedute; altrettanto vale per i ricercatori, quando trattasi della loro categoria. Per le attribuzioni di cui alle lettere l, s, t, u, v, partecipano alle adunanze solo i componenti del C.d.D, di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 4.

D) Modalità di riunione

Art. 10 - Il C.d.D. si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno:

- 1) entro il 15 dicembre per esprimersi in merito alla relazione sull'attività scientifica e didattica relativa all'anno accademico appena trascorso e per discutere ed approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno ed il relativo piano di attività;
- 2) entro il 25 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed eventuali variazioni al bilancio dell'anno in corso;
- 3) entro il 15 giugno per discutere ed approvare le richieste di finanziamento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell'Università, per valutare l'attività didattica in via di conclusione; per predisporre per l'anno successivo il coordinamento con i Consigli di

corso di laurea interessati; per designare la commissione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi.

Il C.d.D. si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Direttore del Dipartimento o su motivata richiesta della Giunta o di un quinto dei componenti il Consiglio. Il Direttore è tenuto a sottoporre al Consiglio, anche in seduta straordinaria, le richieste di pareri o di decisioni formulate dal Rettore o dal Preside di Facoltà.

La convocazione delle riunioni è diramata per iscritto, a cura del Direttore, almeno dieci giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di riunioni straordinarie detto termine è ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio si tengono in via ordinaria nei locali del Dipartimento.

Il segretario del Consiglio viene designato su base annuale dal Consiglio stesso con il consenso dell'interessato.

Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dedotti coloro che abbiano comunicato preventivamente e per iscritto la propria assenza o che risultino ufficialmente fuori sede, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo per difetto dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio può decidere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte su argomenti determinati.

Su questioni didattiche concernenti un insegnamento di cui all'allegato 1, ma ricoperto da docente che abbia optato per altro Dipartimento od istituto, è d'obbligo acquisire il parere del docente stesso.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ogni seduta; tale verbale ha valore legale e pertanto deve contenere tutti gli elementi che permettano la verifica della validità legale delle delibere.

I verbali del Consiglio sono pubblici e sono tenuti a disposizione di tutti coloro che desiderino consultarli; di essi deve essere inviata copia al Rettore e al Preside.

TITOLO III: DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

A) Nomina

Art.11 - Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari, fuori ruolo e straordinari afferenti al Dipartimento stesso e che hanno optato per il tempo pieno.

L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori appartenenti al Dipartimento, nonchè, in prima applicazione, agli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato od a ricercatore. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa, nelle successive.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Per l'elezione del Direttore viene convocata una riunione apposita del Consiglio di Dipartimento, avente all'ordine del giorno:

- a) una discussione sui problemi connessi con la gestione del Dipartimento;
- b) la scelta delle date per la prima votazione e l'eventuale seconda votazione.

La Commissione elettorale è composta come specificato all'art.15.

Le votazioni per l'elezione del Direttore dovranno svolgersi a seggio aperto per la durata di quattro ore. Qualora si rendessero necessarie ulteriori votazioni oltre la seconda, esse sono subordinate ad una nuova convocazione del Consiglio.

Le elezioni si svolgono nel Dipartimento a cura della Commissione elettorale.

Per la votazione si utilizzano schede timbrate sulle quali figurano i nomi di tutti gli aventi titolo ad essere votati.

Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà degli aventi diritto.

Per agevolare l'eventuale passaggio delle consegne, la designazione dovrà avvenire entro il mese di luglio dell'anno di scadenza della carica. Nel mese precedente, su invito del Rettore, il Direttore in carica provvederà alle convocazioni connesse con le operazioni elettorali: in caso di impedimento, l'invito del Rettore sarà trasmesso al professore ordinario del Dipartimento più anziano di nomina, al quale passerà il compito di provvedere in merito.

Ove si determini una vacanza nel corso del triennio, il Professore ordinario più anziano di nomina assume temporaneamente le funzioni di Direttore e, su invito del Rettore, provvede entro trenta giorni ad indire nuove elezioni. Per quanto concerne il triennio di permanenza in carica del neoeletto, l'anno sia iniziato conta per intero.

B) Attribuzioni

Art.12 - Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, amministra i fondi del Dipartimento e ne è responsabile a norma di legge; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila all'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. A tali fini, coadiuvato dalla Giunta relativamente ai primi sette punti, esercita i seguenti compiti:

- 1) predispone annualmente le richieste da inoltrare al C.d.A. per ottenere finanziamenti, personale amministrativo ed altro personale non docente per la realizzazione dell'attività di ricerca e di quella didattica;
- 2) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento, ivi comprese quelle svolte in collaborazione con altri Centri di ricerca e ne predispone i relativi strumenti organizzativi;
- 3) predispone la relazione annuale, nonché quella conclusiva, sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento;
- 4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per lo svolgimento delle tesi di laurea;
- 5) ordina quanto serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture. Al riguardo deve predisporre forme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'Istituto tesoriere dell'Ateneo, in accordo con il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e con le eventuali norme integrative emanate dall'Università di Palermo;
- 6) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione del C.d.D., corredandoli di dettagliate relazioni;
- 7) delibera sulle proposte di congedi ordinari formulate dal personale non docente, in osservanza di quanto stabilito dal relativo Regolamento di Ateneo e garantendo in ogni

- caso, la funzionalità delle attività che si svolgono nell'ambito del Dipartimento;
- 8) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento e dispone le relative anticipazioni, qualora la missione sia a carico del Dipartimento, nei limiti fissati dalle leggi e dai Regolamenti;
 - 9) presiede alla gestione finanziaria ed amministrativa secondo le norme del D.P.R. 371/82, come specificato in seguito;
 - 10) dopo l'aggiornamento annuale, trasmette al Rettore ed al Preside l'elenco dei componenti il C.d.D., suddiviso per categorie;
 - 11) trasmette alle Facoltà competenti le relazioni dei professori di ruolo sul lavoro scientifico svolto, corredate dalla relativa documentazione e cura che le medesime siano depositate presso il Dipartimento e rese consultabili;
 - 12) Qualora si verifichi la vacanza temporanea o definitiva di un insegnamento attivato di cui all'allegato 1, ne dà immediata comunicazione al Preside, ed al Presidente del C.C.L. interessato, segnalando, nel più breve tempo, al fine di assicurare l'indispensabile continuità didattica, la possibilità da parte di docenti del Dipartimento, di assumere l'insegnamento scoperto.

All'atto del suo insediamento, il Direttore designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Tale designazione può essere variata nel corso del mandato.

TITOLO IV: GIUNTA DI DIPARTIMENTO

A) Composizione e modalità di elezione

Art.13 - La Giunta è composta, oltre che dal Direttore, da tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori. Fa parte della Giunta anche il Segretario amministrativo, con solo voto consultivo.

In sede di prima costituzione, e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità ad associato, l'elettorato passivo è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio e agli assistenti, del ruolo ad esaurimento.

La votazione, indetta dal Direttore, ha luogo entro i primi 45 giorni dell'anno accademico. La Giunta dura in carica tre anni e l'elezione dei suoi componenti avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole categorie. Ogni avente diritto potrà votare per non più di uno dei componenti da designare. In caso di parità di voti, risultano eletti quelli che vantano la maggiore anzianità nel ruolo. Fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi di idoneità ad associato, tra coloro che hanno diritto al voto, prevarranno, a parità di voti i professori associati e tra questi, quelli con maggiore anzianità nel ruolo; in subordine prevarranno gli assistenti ed i professori incaricati rispettivamente più anziani nel ruolo o con più anni di incarico. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità di età. Ogni votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale, composta come specificato all'art. 14. Per le votazioni si impiegano schede diverse per ciascuna categoria. Su ciascuna scheda, timbrata, sono riportati i nomi di tutte le persone che hanno titolo ad essere votate in quella categoria.

B) Modalità di riunione e compiti

Art.14 - La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore per iniziativa di questo o su richiesta di

almeno altri quattro membri.

Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute almeno la metà dei suoi componenti aventi voto deliberativo, oltre al Direttore.

Le decisioni della Giunta sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti, ove non diversamente prescritto dal presente regolamento o deliberato dal Consiglio.

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai punti da 1 a 6 dell'art. 11. Inoltre affida ai professori ordinari, straordinari ed associati compiti didattici nei corsi di dottorato di ricerca, valutando le richieste interessate ed in base alle proposte presentate dal Coordinatore.

L'ordine del giorno delle sedute della Giunta deve essere affisso all'albo del Dipartimento almeno una settimana prima della riunione.

I verbali delle sedute della Giunta, redatti dal segretario di Giunta, sono pubblici e sono tenuti a disposizione di chi desidera consultarli. Un sommario delle decisioni della Giunta verrà pubblicato nell'Albo a cura del Segretario allo scopo di permettere a tutti gli afferenti al Dipartimento di prenderne visione e presentare, entro tre giorni lavorativi dalla data di affissione all'Albo eventuali proposte alternative.

Il segretario della Giunta è il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

TITOLO V: COMMISSIONE ELETTORALE

Art.15 - La Commissione elettorale per le elezioni del Direttore, della Giunta e dei membri elettivi del C.d.D. è unica ed è costituita da un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo, un professore associato ed un ricercatore. Essa viene designata dal C.d.D. entro il 15 giugno dell'anno in cui si svolgerà l'elezione del Direttore e rimane in carica per tre anni.

TITOLO VI: MODALITA' PER LA FORMULAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE RICERCHE DEL DIPARTIMENTO

- Art.16** -
- a) I docenti e ricercatori confermati afferenti al Dipartimento presentano singolarmente o per gruppi alla Giunta tutte le proprie proposte di ricerca, tramite le Sezioni, se costituite. I proponenti indicano esplicitamente se desiderano che le ricerche suddette siano coordinate nell'ambito dipartimentale o condotte in modo autonomo.
 - b) La Giunta prende in considerazione tutte le proposte presentate, nonché quelle avanzate da docenti e ricercatori del Dipartimento sul 40% del fondo nazionale (art. 65 del D.P.R. 382/80) e quelle corrispondenti alle proposte di contratto con il C.N.R. o con altri Enti (v. anche art. 9, punto f), nel corso di riunioni alle quali partecipano, a titolo consultivo, i responsabili delle Sezioni, se costituite, ed i proponenti delle ricerche autonome di cui all'ultimo comma del punto precedente. La Giunta perviene in tal modo alla formulazione del piano delle ricerche del Dipartimento.
 - c) Il Direttore presenta per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento il piano preparato dalla Giunta, a norma dell'art. 85,2) del D.P.R. 382/80. Contestualmente, egli informa il Consiglio delle proposte avanzate al di fuori del coordinamento e di quelle che la Giunta abbia eventualmente ritenuto non prioritarie.
Il Consiglio si pronuncia in merito a queste ultime.
 - d) I proponenti delle ricerche non accolte nel coordinamento dipartimentale approvato dal Consiglio debbono comunicare allo stesso se intendono avvalersi del diritto di avanzarle

- ugualmente all'Ateneo (o ad altri Enti finanziatori) o meno.
- e) Una volta assegnati al Dipartimento i finanziamenti relativi al piano di ricerca presentato nelle sedi competenti, la Giunta, avvalendosi della consulenza dei rappresentanti delle Sezioni, se costituite, formula le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio per la ripartizione dei finanziamenti stessi e l'eventuale assegnazione di personale non docente nonché di mezzi e di strumenti in dotazione per la ricerca, a norma dell'art. 85 del D.P.R. 382/80. A questi fini la Giunta tiene conto delle richieste a suo tempo avanzate, dei criteri definiti al riguardo dal Consiglio di Dipartimento e delle esigenze relative alle ricerche finanziate con il 40% del fondo nazionale.
 - f) Nel caso siano pervenuti finanziamenti a fronte di proposte non coordinate nel Dipartimento che richiedano impegno di attrezzature e di personale tecnico, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, propone al Consiglio l'adozione degli opportuni provvedimenti, nei limiti delle risorse disponibili una volta soddisfatte le esigenze delle ricerche riconosciute come prioritarie nei punti precedenti.

TITOLO VII: MODALITA' DI GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

Art.17 - La gestione finanziaria ed amministrativa del Dipartimento dovrà svolgersi secondo quanto previsto e con le modalità prescritte dalle vigenti normative. In particolare:

- a) Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso nonché dei beni immobili, dei beni mobili e degli eventuali automezzi di cui è consegnatario;
- b) il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali dettati dal C.d.D. predispose annualmente, entro il 31 maggio, le richieste di finanziamento al C.d.A., corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del Dipartimento. Tali richieste vanno approvate dal C.d.D. entro il 15 giugno dello stesso anno.
- c) Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dalla Giunta, predispose entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare seguente. Tale bilancio è diviso in capitoli, è formulato in termini finanziari di cassa e dovrà essere approvato dal C.A.D. entro il 5 dicembre. Successive variazioni di bilancio dovranno essere sottoposte all'approvazione del C.d.D.
Nella terza riunione ordinaria del C.d.D. dovranno essere approvati i criteri generali per la ripartizione dei fondi disponibili per le ricerche di Dipartimento. Tali criteri saranno poi contenuti in una relazione predisposta dal Direttore ed allegata al bilancio stesso.
Il bilancio preventivo e la suddetta relazione dovranno essere trasmessi, a cura del Direttore, al C.d.A. entro 5 giorni dalla data di approvazione.
- d) Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, predispose entro il 15 marzo il conto consuntivo di cassa e la situazione patrimoniale relativi all'esercizio finanziario dell'anno precedente, corredandoli con una relazione esplicativa. Tale conto, la situazione patrimoniale e la relazione esplicativa dovranno essere approvati dal C.d.D. entro il 25 marzo.
- e) Il Direttore provvede, per le questioni di sua competenza, alla gestione amministrativa del Dipartimento disponendo in merito alla spesa ed ai pagamenti. In particolare autorizza le missioni degli appartenenti al Dipartimento disponendo le relative anticipazioni, qualora le missioni siano a carico del Dipartimento, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti. Il pagamento delle missioni dovrà essere coerente, oltre che con il bilancio preventivo, anche con i criteri di utilizzazione con esso approvati. Per le spese delle pubblicazioni

- promosse dal Dipartimento si richiede la preventiva approvazione del C.d.D..
- f) Il Direttore, sentito il C.d.D., cura l'applicazione del regolamento del C.d.D. circa la ripartizione delle quote dei proventi derivanti da analisi, prove, contratti e convenzioni destinate al personale ed al funzionamento del Dipartimento.
 - g) Il Direttore di Dipartimento gestisce un fondo per piccole spese in contanti, non superiore a £. 2.000.000, secondo le modalità indicate dall'art. 89 del D.P.R. 371. Tale fondo può venire reintegrato in corso di esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese, con imputazione delle stesse sui vari capitoli di bilancio, e deve comunque venire reintegrato a fine esercizio, allo scopo di poterlo integralmente restituire mediante versamento all'Istituto cassiere.
 - h) Il Dipartimento, ai fini della redazione annuale della situazione patrimoniale, tiene un registro di variazioni del patrimonio in cui i valori dei vari beni sono raggruppati secondo la classificazione di cui all'art. 37 del citato D.P.R.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 - Il presente regolamento abroga tutti quelli precedenti. Qualora si rendessero necessarie modifiche o aggiunte, il Dipartimento provvederà mediante documenti aggiuntivi a numerazione propria, previa approvazione del C.d.D. a maggioranza assoluta degli aventi diritto, eventualmente anche interpellati per lettera. Alla integrazione delle varianti o delle aggiunte provvederà annualmente il Rettore con proprio decreto, sentita la Commissione di Ateneo in quando operante.

ALLEGATO 1: ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO

- Applicazioni elettriche
- Campi elettromagnetici e circuiti
- Centrali elettriche
- Circuiti logici e calcolatrici elettroniche
- Componenti elettronici
- Comunicazioni elettriche
- Costruzioni di macchine elettriche
- Elettronica applicata per elettrotecnici
- Elettronica applicata per elettronici
- Elettronica applicata II
- Elettrotecnica per civili
- Elettrotecnica - corso serale
- Elettrotecnica per elettrotecnici ed elettronici
- Elettrotecnica per industriali
- Elettrotecnica II - corso serale
- Impianti elettrici
- Impianti elettrici a media e bassa tensione - corso serale
- Impianti elettrici a media e bassa tensione per elettrotecnici
- Impianti elettrici a media e bassa tensione per elettronici
- Macchine elettriche
- Macchine elettriche - corso serale
- Microelettronica

- Misure elettriche
- Misure elettroniche
- Misure sulle macchine e sugli impianti
- Principi ed applicazioni del laser
- Radiotecnica
- Sintesi circuitale attiva e passiva
- Sistemi biologici
- Sistemi di telecomunicazione
- Tecnica delle iperfrequenze
- Teoria delle reti elettriche

**ALLEGATO 2: ELENCO DEI CORSI DI DOTTORATO ATTIVATI PRESSO IL
DIPARTIMENTO**

- Dottorato in Ingegneria Elettronica ed Informatica
- Dottorato in ingegneria Elettrotecnica